



Contratto Edilizia Artigianato e Bilateralità: un valore per i lavoratori e le imprese

Venerdì 18 luglio 2025, ore 17.00

Sala "Marino Banci" Confartigianato
Via Fontevivo 19 - La Spezia

Premialità per imprese e lavoratori: Il rinnovo introduce un sistema di premialità volto a riconoscere e incentivare la virtuosità delle imprese e dei lavoratori.

Per le imprese: Sono stati individuati specifici requisiti per l'accesso a benefici e/o premialità, tra cui Durc in corso di validità, anzianità di iscrizione al sistema delle Casse Edili/Edilcasse, iscrizione all'elenco dei Mastri Formatori Artigiani, asseverazione del Modello di Organizzazione e Gestione e/o attivazione del SGSL, richiesta di un numero minimo annuale di visite tecniche in cantiere.

Per gli operai: Le prestazioni a favore dei lavoratori, saranno determinate dalle parti sindacali territoriali;

"Fondo Artigianato Qualificazione e Sviluppo" (FAQS) costituito per favorire la crescita e la qualificazione delle imprese artigiane edili. Il Fondo, alimentato da un contributo mensile di € 2,00 per dipendente, garantirà premialità alle imprese

Nuova previsione per la **rimodulazione dell'orario di lavoro**. Le aziende che soddisfano i requisiti per la identificazione di impresa virtuosa, potranno rimodulare l'orario di lavoro in **periodi di maggiore intensità lavorativa**, e per **avversità atmosferiche**.

A partire dal **1° gennaio 2026**, le aziende che applicano tale procedura potranno accedere al **Fondo Artigianato Qualificazione e Sviluppo** per recuperare la maggiorazione delle ore eccedenti il regime ordinario di lavoro.

Trasferta: La disciplina della “trasferta” nazionale entrerà in vigore dal 1° ottobre 2025 e si applicherà per i cantieri avviati successivamente a tale data comportando una sostanziale semplificazione attraverso il principio del “cantiere in trasferta”;

Denuncia Unica in Edilizia: il nuovo modello di denuncia unica presenterà, al fine di rendere effettivamente uniformi procedure e comportamenti di tutte le Casse Edili/Edilcasse, vari elementi obbligatori e bloccanti (es: Contratto applicato, permessi, ferie, malattia, ecc...).

Parte economica

livelli	par.	Aumento complessivo	AUMENTI-Importi mensili				NUOVI MINIMI-Importi mensili			
			01/05/2025 mensile	01/01/2026 mensile	01/01/2027 mensile	01/01/2028 mensile	01/05/2025	01/01/2026	01/01/2027	01/01/2028
7°	205	364,90	153,75	71,75	71,75	67,65	2.147,21	2.218,96	2.290,71	2.358,36
6°	180	320,40	135,00	63,00	63,00	59,40	1.912,08	1.975,08	2.038,08	2.097,48
5°	150	267,00	112,50	52,50	52,50	49,50	1.593,54	1.646,04	1.698,54	1.748,04
4°	139	247,42	104,25	48,65	48,65	45,87	1.485,23	1.533,88	1.582,53	1.628,40
3°	130	231,40	97,50	45,50	45,50	42,90	1.381,22	1.426,72	1.472,22	1.515,12
2°	115	204,70	86,25	40,25	40,25	37,95	1.239,90	1.280,15	1.320,40	1.358,35
1°	100	178,00	75,00	35,00	35,00	33,00	1.062,30	1.097,30	1.132,30	1.165,30

Addi, 4 luglio 2025, in Roma

Accordo su PREVEDI (4 luglio 2025 e addendum del 15 luglio 2025)

ANCE,

ANAEP Confartigianato, CNA Costruzioni, FIAE Casartigiani, CLAAI Edilizia,

e

FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL

Con riferimento al contributo contrattuale al Fondo Prevedi, le sottoscritte parti nazionali concordano quanto segue.

1. Il contributo contrattuale al Fondo Prevedi, per i lavoratori assunti a partire dal 1° luglio 2025, è dovuto solo per i rapporti di lavoro che abbiano una durata superiore a tre mesi, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 4. Per il calcolo della predetta durata, nel caso di inizio e/o cessazione del rapporto nel corso del mese, la frazione di mese inferiore a 15 giorni non va considerata, mentre si considera come mese intero la frazione uguale o superiore a 15 giorni.

2. Pertanto, per le predette assunzioni, il contributo contrattuale sarà versato al Fondo Prevedi dal datore di lavoro a decorrere dal quarto mese successivo all'assunzione (da intendersi quale mese di competenza), fermo restando che l'importo versato per il suddetto quarto mese ricomprenderà anche quello relativo ai primi tre mesi, calcolati come sopra indicato.

3. Per gli impiegati il cui rapporto di lavoro abbia durata inferiore a tre mesi, al momento della cessazione del rapporto stesso sarà riconosciuto dall'azienda, con le competenze di fine rapporto, un importo lordo calcolato secondo i criteri indicati nella tabella A, allegata al presente accordo. A tal fine, i valori mensili riportati nella suddetta tabella devono essere moltiplicati per i mesi di durata del rapporto di lavoro, calcolati come previsto al punto 1.

Per gli operai il cui rapporto di lavoro abbia durata inferiore a tre mesi, al momento della cessazione del rapporto stesso sarà riconosciuto dall'azienda un importo lordo calcolato secondo i criteri indicati nella tabella B, allegata al presente accordo. A tal fine, i coefficienti orari riportati nella suddetta tabella devono essere moltiplicati per le sole ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate nel periodo di durata del rapporto di lavoro. Tale importo sarà versato dall'azienda, al netto delle ritenute di legge, alla competente Cassa Edile/Edilcassa, in un apposito Fondo. L'importo così versato dall'azienda sarà erogato all'operaio dalla Cassa Edile/Edilcassa in concomitanza con l'erogazione della GNF.

Le Parti si danno atto che l'importo qui previsto non ha incidenza su alcun istituto retributivo, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

4. Le disposizioni di cui sopra non si applicano nel caso in cui l'assunzione riguardi un lavoratore che abbia già attivato, nell'ambito di un precedente rapporto di lavoro, il versamento al Fondo Prevedi di forme di contribuzione aggiuntive al contributo contrattuale (TFR maturando e/o contributo aggiuntivo dell'1% o superiore sulla retribuzione utile ai fini TFR), come risultante dai flussi informativi previsti e disciplinati nel documento sugli "standard tecnici e organizzativi" predisposto e aggiornato tempo per tempo da Prevedi, in collaborazione con la Cncc, ai sensi dell'Accordo del 15 gennaio 2003 e successivi. In tal caso,

pertanto, il contributo contrattuale sarà versato dal datore di lavoro fin dal primo mese del rapporto di lavoro.

5. Le Parti Sociali assumono l'impegno, previa verifica legale della fattibilità, di definire criteri e procedure per l'annullamento delle posizioni contrattuali senza alcuna contribuzione da un lungo periodo di tempo.

Letto, confermato e sottoscritto

ANCE ANAEP Confartigianato CNA Costruzioni FIAE Casartigiani CLAAI Edilizia
FENEAL UIL FILCA CISL FILLEA CGIL

Addi 15 luglio 2025, in Roma

ANCE,

ANAEP Confartigianato, CNA Costruzioni, FIAE Casartigiani, CLAAI Edilizia,

e

FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL

Con riferimento all'accordo sul contributo contrattuale al Fondo Prevedi del 4 luglio 2025, le sottoscritte Parti nazionali, in considerazione dei tempi tecnici di implementazione dei necessari adeguamenti ai sistemi informatici delle Casse Edili/Edilcasse, concordano che la nuova disciplina del contributo contrattuale prevista nel suddetto accordo troverà applicazione per i lavoratori assunti a partire dal 1° ottobre 2025.

Fermo restando quanto sopra, le Parti concordano, altresì, che quanto previsto al punto 3 del citato accordo, rispettivamente per impiegati e operai il cui rapporto di lavoro abbia durata inferiore a tre mesi, si applica anche nel caso di durata del rapporto di lavoro pari a 3 mesi.

Letto, confermato e sottoscritto.

ANCE ANAEP Confartigianato CNA Costruzioni FIAE Casartigiani CLAAI Edilizia
FENEAL UIL FILCA CISL FILLEA CGIL



**Contratto Edilizia Artigianato e Bilateralità:
un valore per i lavoratori e le imprese**

Venerdì 18 luglio 2025, ore 17.00

Sala "Marino Banci" Confartigianato
Via Fontevivo 19 - La Spezia

GRAZIE PER L'ATTENZIONE



**Contratto Edilizia Artigianato e Bilateralità:
un valore per i lavoratori e le imprese**

Venerdì 18 luglio 2025, ore 17.00

Sala "Marino Banci" Confartigianato
Via Fontevivo 19 - La Spezia